Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Sabato, 6 novembre** | **Numero 262**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nella legge 24 settembre 1920, n. 1298, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 229, concernente l'avocazione allo Stato dei profitti realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920 in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari, per inesattezza della copia trasmessaci, all'articolo 2, n. 3, dopo le parole « con facoltà di » è stata omessa la parola « *coordinamento* », che si trova nel testo originale e deve precedere la parola « abrogazione », come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, da convertirsi in legge, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1919-920 il fondo di cui all'art. 24 del decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, verrà ripartito fra tutti indistintamente gli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario.

Gli impiegati distaccati da una ad altra Amministrazione non concorrono al reparto del fondo dell'Amministrazione di origine, bensì di quella presso cui sono in servizio, per il periodo di tempo del servizio stesso.

Art. 2.

A deroga del precitato art. 24 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il fondo ivi contemplato sarà per l'esercizio finanziario 1919-920 liquidato presso ciascun Ministero, in un'assegnazione corrispondente al 10 0/0 della spesa lorda accertata nell'esercizio stesso per gli stipendi delle varie categorie di personale di ruolo dipendente.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004;

Considerato che per l'art. 5 del detto decreto-legge il Governo del Re è autorizzato a emanare le disposizioni che possano occorrere per la esecuzione di esso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande per il passaggio in magistratura che, a norma delle leggi vigenti, siano presentate dai funzionari amministrativi del Ministero della giustizia e degli affari di culto, aventi il grado di direttore generale, sono direttamente trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, agli effetti dell'art. 36 della legge 14 luglio 1907, n 511, con le informazioni e il parere del ministro della giustizia.

Le informazioni e il parere sulle domande di passaggio di funzionari amministrativi di grado inferiore, saranno dati dal Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 2.

Nei casi in cui il Consiglio superiore della magistratura è chiamato, a termini di legge, a dar parere sulle domande di passaggio in magistratura dei funzionari amministrativi di grado inferiore a direttore generale, ferma la disposizione di cui al capoverso dell'articolo 6 del R. decreto 9 febbraio 1913, n. 91, potrà, ad invito del presidente o per incarico del ministro, intervenire alle sedute, con voto consultivo, il direttore generale da cui dipende il funzionario.

La norma contenuta nel precedente comma sarà applicabile anche quando il Consiglio superiore emetterà le sue deliberazioni in sede di scrutinio, ovvero di revisione di scrutinio giusta il n. 4 dell'art. 9 del suindicato Regio decreto e il quarto comma dell'art. 10 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, agli effetti delle promozioni nella carriera giudiziaria, in confronto dei magistrati investiti nel Ministero di funzioni amministrative inerenti a posti di grado inferiore a quello di direttore generale.

Nel caso di parità, nelle votazioni palesi, il voto del presidente è decisivo.

Art. 3.

Nel dare il parere sulle domande di passaggio in magistratura dei funzionari amministrativi a termini delle disposizioni vigenti, e negli scrutini, agli effetti delle promozioni nella carriera giudiziaria, dei magistrati investiti di funzioni amministrative nel Ministero, il Consiglio superiore della magistratura, sulla base dei rapporti informativi terrà conto specialmente dello svolgimento dell'attività del funzionario o magistrato in relazione alle funzioni amministrative da esso esercitate, oltre che degli eventuali titoli, lavori e documenti.

Art. 4.

Qualora i funzionari del ruolo amministrativo del Ministero della giustizia di grado inferiore al primo direttivo abbiano fatto passaggio in magistratura, ovvero quelli rimasti non intendano o non possano prendere parte ai concorsi previsti dagli articoli 50 e 51 e dagli articoli 4 e 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2231, le funzioni di direttore capo di divisione o di ispettore superiore amministrativo nel Ministero saranno affidate a magistrati investiti di funzioni amministrative di grado inferiore al primo direttivo, in base a valutazione di merito, previo parere motivato del Consiglio di amministrazione, il quale li prenderà in considerazione per ordine di grado e di anzianità.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 4 del R decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, sarà composta del presidente del Consiglio superiore della magistratura o di un membro del Consiglio da lui delegato, come presidente, del più anziano dei funzionari investiti del grado o della funzione di direttore generale del Ministero, del capo del personale o di chi ne fa le veci e di due consiglieri di Corte di appello, designati dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 6.

I magistrati chiamati al Ministero a norma del primo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, in sostituzione dei magistrati già ivi trattenuti, potranno, con provvedimento del ministro, esser trasferiti, per motivi di servizio, ad uffici giudiziari, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il quale potrà emettere la sua deliberazione con l'intervento dei funzionari di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, secondo le norme ivi stabilite.

Per gli stessi motivi, potranno essere trasferiti ad uffici giudiziari, con provvedimento del ministro, i magistrati prescelti nel concorso di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, dopo sei anni di permanenza nei servizi amministrativi del Ministero, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, giusta le norme della prima parte del presente articolo.

Parimenti dovrà essere sentito, secondo le stesse norme, il Consiglio superiore della magistratura sulle domande di passaggio alle effettive funzioni giudiziarie, che siano presentate dai magistrati comunque addetti al Ministero, dopo sei anni dall'ultimo giudizio del Consiglio superiore, che li riguardi.

A coprire i posti che si rendano vacanti per i trasferimenti o passaggi di magistrati a uffici giudiziari, saranno chiamati, anche mediante successive sostituzioni, altri magistrati aventi pari grado e non maggiore anzianità, ai quali saranno applicabili l'art. 2 del R. decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004 relativamente alle funzioni di cui possono essere investiti nel Ministero, nonchè il primo e il terzo comma del presente articolo, rispettivamente per il loro trasferimento o il loro passaggio ad uffici giudiziari.

Art. 7.

Salva sempre la libera scelta dei direttori generali in base a deliberazione del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, nel caso in cui un magistrato comunque addetto al Ministero faccia passaggio alle effettive funzioni giudiziarie, sarà chiamato in sostituzione, salvo che per ragioni eccezionali non si intenda provvedere diversamente, un altro magistrato di grado eguale e di una maggiore anzianità.

Della vacanza sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero, con l'assegnazione di un termine entro il quale gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande nella via gerarchica.

Le domande dovranno essere accompagnate dai capi delle Corti, da cui gli aspiranti dipendono, con apposito rapporto, contenente dettagliate informazioni sulla capacità, operosità e condotta degli aspiranti stessi e in particolare sulle attitudini che possano presentare all'adempimento delle mansioni amministrative.

Il ministro, prima di procedere alla scelta, potrà sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura; e della scelta, che verrà poi fatta, sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero insieme con la indicazione riassuntiva di tutte le domande presentate e del parere eventualmente emesso dal Consiglio superiore.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave ausiliaria, già appartenente alla cessata marina austro-ungarica, *Gaea*, e assegnata all'Italia in esecuzione di accordi interalleati, è inscritta nel quadro del naviglio dello Stato fra le navi sussidiarie di 1ª classe, assumendo il nome di *San Giusto*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1520 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 2 della tabella annessa al R. decreto 27 novembre 1910, numero 824, convalidato con legge 23 giugno 1914, numero 643;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 730;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro delle finanze di emettere prodotti medicinali a fruire, quando si esportano, della restituzione dell'intera tassa o soprattassa di fabbricazione sullo spirito aggiunto o comunque impiegato

nella loro preparazione, sotto l'osservanza degli articoli riportati nel capitolo XIII del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione delle leggi sugli spiriti.

Il Ministero delle finanze, avuto riguardo alla qualità dei prodotti da esportare ed al metodo della loro preparazione, stabilirà, di volta in volta, le norme con le quali dovrà essere determinata la quantità di spirito aggiunto o comunque impiegato nei prodotti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, relativo alla ripartizione per le varie spese dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare una ulteriore variazione alla ripartizione stessa, nonchè di aumentare gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1920-921, in conto della somma di L. 150.000.000 indicata all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse indicata:

Lettera *g*) Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 - comma *a*) ed art. 9 della legge 22 dicembre 1919, n. 919 e lett. *a*), n. 2, della tabella *C* annessa alla legge medesima . .	—	4,250,000 —
Lettera *h*) Sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei corsi d'acqua nelle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria e nelle isole (art. 9, lett. *c*), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) .	+	4,250,000 —

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	+	8,000,000 —
Cap. n. 166. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili nelle provincie venete e di Mantova	+	5,000,000 —
Cap. n. 168. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, ecc. .	+	20,000,000 —
Cap. n. 169. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, ecc.	+	980,000 —
Cap. n. 172. Opere marittime nelle provincie venete e di Mantova, art. 3. Porto di Venezia - Chioggia - Opere di completamento, ecc. .	+	8,019,400 —
Totale . . .		41,999,400 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 16 ottobre 1918 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (sezione di Rimini) corredata da relazione e tipo a firma dell'ing. Cesare Melloni, intesa ad ottenere la rinnovazione della concessione, precedentemente assentita all'Amministrazione ferroviaria con il decreto Reale 22 dicembre 1889 e successivo decreto Ministeriale 19 aprile 1904, di derivare acqua, mediante diga filtrante dal subalveo dei Fumi Uniti, presso il km. 75, m. 043 della linea Ferrara-Rimini, per il servizio di rifornimento delle locomotive nella stazione di Ravenna aumentandosi la quantità di acqua derivabile da mc. 100, giornalieri per i mesi di settembre a giugno, e mc. 60 per i mesi da giugno a settembre, a mc. 200 giornalieri, per tutti i mesi dell'anno, e ciò per i cresciuti bisogni e la aumentata circolazione dei treni;

Visto il rapporto 15 febbraio 1920, n. 4504, del genio civile di Ravenna, dal quale rilevasi che nulla si oppone alla rinnovazione della concessione, persistendo i fini della derivazione e non ostando motivi di pubblico interesse;

Considerato, per quanto riguarda il richiesto aumento della quantità di acqua da derivare, che, rimanendone invariati l'uso è sostanzialmente inalterate le opere di presa, possono omettersi le formalità di istruttoria;

Visto il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della Amministrazione ferroviaria richiedente, in data del 12 giugno 1920 presso l'ufficio del genio civile di Ravenna, rep. n. 899 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (Comitato permanente) in adunanza del 30 marzo 1920;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sulle derivazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (sezione di Rimini) in rinnovazione e modifica della concessione originariamente assentitale col R. decreto 22 dicembre 1889 e successivo decreto Ministeriale 19 aprile 1904, di derivare, mediante diga filtrante, dal subalveo dei Fiumi Uniti, una quantità di acqua di mc. 400 giernalieri, pari a mod. 0,0116, da destinarsi all'alimentazione del rifornitore di locomotive della stazione di Ravenna.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell'originaria concessione e cioè dal 22 dicembre 1919, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 12 giugno 1920, n. 899, e verso il pagamento del canone annuo di L. 3 (lire tre).

Art. 3.

L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 5 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del genio civile di Ravenna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 settembre 1920.

Il ministro
PEANO

Corpo Reale del genio civile

VII Compartimento

Provincia di Ravenna — Ufficio di Ravenna

Derivazione di acque pubbliche

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovamento della concessione per derivazione d'acqua in sinistra dei Fiumi Uniti, chiesta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con domanda in data 16 ottobre 1919.

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua derivata.

La quantità di acqua da derivare è di mc. 400 al giorno pari a moduli 0.01.16.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di alimentazione del rifornitore della stazione di Ravenna e non dovrà quindi servire nè allo sviluppo di forza motrice, nè ad irrigazione o bonificazione.

Art. 4.

Garanzie da osservarsi.

A carico dell'Amministrazione ferroviaria, saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie ad attivare la derivazione, ed ogni altra inerente all'eventuale attraversamento di strade, canali, scoli e simili, in difesa della proprietà privata e del regime del fiume, qualunque sia il momento in cui venga accertata la necessità della esecuzione del lavoro.

Art. 8.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare l'Amministrazione concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge l'Amministrazione concessionaria elegge il proprio domicilio in Roma presso la sede della propria Direzione generale.

IL COMMISSARIO GENERALE per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, ed il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto del baccalà non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco e morbido, come viene importata dall'estero:

Baccalà secco primario, al kg. L. 6,75.
Baccalà secco mercantile, al kg. L. 6,40.
Baccalà morbido primario, al kg. L. 6,10.
Baccalà morbido mercantile, al kg. L. 5,80.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Baccalà primario, al kg. L. 5.
Baccalà mercantile, al kg. L. 4,50.

Art. 2.

I prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco, come viene importata dall'estero:

Stoccofisso primario, al kg. L. 9,90.
Stoccofisso mercantile, al kg. L. 6,90.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Stoccofisso primario, al kg. L. 6,40.
Stoccofisso mercantile, al kg. L. 5,40.

Lo stoccofisso primario deve essere vero « Stoccofisso » di buona qualità, escluse le altre categorie di pesci similari; il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1° novembre 1920.

Roma, 1° novembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 29 corrente, alle ore 9,30 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà, alla 60ª estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore di L. 500 di capitale nominale al 5 0/0 della ferrovia Maremmana, R. decreto 16 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi sulle 77.060 attualmente vigenti sono in n. 638 secondo la relativa tabella di ammortamento.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 2 gennaio 1921.

Roma, 7 novembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,420,195 29
2	Consolidato 3 %	(*)	—	4,802,125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*)	—	33,026,228 45
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,444,960 12
5	Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 24 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale)		—	1,667,637,720 —
				2,021,331,229 83
	Debiti redimibili.			
6	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*)	1960	4,780,300 —
7	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	9,554,400 —
8	Id. 4.50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale)		1940	11,238,417 —
9	Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - 3° Prestito nazionale)		1940	62,453,890 —
				88,027,007 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
11	Obbligazioni 5 per % della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861)	(*)	1959	1,877,800 —
12	id. 5 » % del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1,309,900 —
13	id. 3 » % della ferrovia di Cuneo 2ª emissione		1948	146,850 —
14	id. 3 » % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	3,022,140 —
				6,356,690 —
	Debiti perpetui.			
15	Debito feudale 3 % (*Modena* - 3 ottobre 1825)		—	13,963 37

al 30 settembre 1920 (1° trimestre dell'esercizio 1920-921).

al 30 giugno 1920	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1920 al 30 settembre 1920				Consistenza al 30 settembre 1920	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,097,719,865 44	—	—	1) 1 75	1) 50 —	283,420,193 54	8,097,719,815 44
160,070,865 67	—	—	—	—	4,802,125 97	160,070,865 67
943,606,527 14	—	—	—	—	33,026,228 45	943,606,527 14
720,999,113 78	—	—	—	—	32,444,960 12	720,999,113 78
33,352,754,400 —	2) 954,795 —	2) 19,095,900 —	3) 286,550 —	3) 5,731,000 —	1,668,305,965 —	33,366,119,300 —
43,275,150,772 03	951,795 —	19,095,900 —	286,551 75	5,731,050 —	4) 2,021,999,473 08	43,288,515,622 03
136,580,000 —	—	—	—	—	5) 4,780,300 —	5) 136,580,000 —
318,480,000 —	—	—	6) 121,200 —	6) 4,040,000 —	5) 9,433,200 —	5) 314,440,000 —
249,742,600 —	—	—	—	—	7) 11,238,417 —	249,742,600 —
1,249,077,800 —	—	—	—	—	7) 62,453,890 —	1,249,077,800 —
1,953,880,400 —	—	—	121,200 —	4,040,000 —	87,905,807 —	1,949,840,400 —
64,500.000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
37,556,000 —	—	—	—	—	1,877,800 —	37,556,000 —
26,198,000 —	—	—	—	—	1,309,900 —	26,198,000 —
4,895,000 —	—	—	—	—	5) 146,850 —	5) 4,895,000 —
100,738,000 —	—	—	8) 36,525 —	8) 1,217,500 —	5) 2,985,615 —	5) 99,520,500 —
169,387,000 —	—	—	36,525 —	1,217,500 —	6,320,165 —	168,169,500 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465.445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	194,295 —
17	Id. 5 % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,086,700 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	15,400 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	253,245 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3,352,140 —
22	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	326,869 20
23	Obbligazioni ferrovie romane: 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,565,025 —
24	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	664,425 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25,925,895 —
26	Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 della 2ª serie	1934	
	emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie	1936	
	saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1944	781,775 —
27	Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,402,350 —
28	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,281,075 —
29	Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	185,150 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	83,136 —
			41,117,480 20
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,012 46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	2,021,331,229 83
	Debiti redimibili	88,027,007 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,356,690 —
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	41,117,480 20
	Debiti perpetui	2,726,227 19
	Totale	2,162,797,597 59

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 20 ottobre 1920.

Il Direttore capo di ragioneria reggente
PROSPERI.

al 30 giugno 1920	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1920 al 30 settembre 1920 — Aumenti		Diminuzioni		Consistenza al 30 settembre 1920	
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,476,500 —	—	—	—	—	5) 194,295 —	5) 6,476,500 —
21,734,000 —	—	—	—	—	1,086,700 —	21,734,000 —
770,000 —	—	—	—	—	15,400 —	770,000 —
8,441,500 —	—	—	—	—	5) 253,245 —	5) 8,441,500 —
7,241,000 —	—	—	—	—	—	7,241,000 —
111,738,000 —	—	—	—	—	5) 3,352,140 —	5) 111,738,000 —
10,895,640 —	—	—	—	—	5) 326,869 20	5) 10,895,640 —
31,300,500 —	—	—	—	—	1,565,025 —	31,300,500 —
22,147,500 —	—	—	—	—	5) 664,425 —	5) 22,147,500 —
864,196,500 —	—	—	—	—	5) 25,925,895 —	5) 864,196,500 —
15,635,500 —	—	—	—	—	781,775 —	15,635,500 —
28,047,000 —	—	—	—	—	1,402,350 —	28,047,000 —
105,621,500 —	—	—	—	—	5,281,075 —	105,621,500 —
3,703,000 —	—	—	—	—	185,150 —	3,703,000 —
3,464,000 —	—	—	—	—	83,136 —	3,464,000 —
1,241,412,140 —	—	—	—	—	41,117,480 20	1,241,412,140 —
19,740,249 20	—	—	—	—	987,012 46	19,740,249 20
21,005,644 80	—	—	—	—	1,050,282 24	21,005,644 80
3,141,747 —	—	—	—	—	94,252 41	3,141,747 —
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
63,710,310 27	—	—	—	—	2,726,227 19	63,710,310 27
43,275,150,772 03	954,795 —	19,095,900 —	286,551 75	5,731,050 —	2,021,969,473 08	43,288,515,622 03
1,953,880,400 —	—	—	121,200 —	4,040,000 —	87,905,807 —	1,949,840,400 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
169,387,000 —	—	—	36,525 —	1,217,500 —	6,320,165 —	168,169,500 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
1,241,412,140 —	—	—	—	—	41,117,480 20	1,241,412,140 —
63,710,310 27	—	—	—	—	2,726,227 19	63,710,310 27
46,768,506,068 —	954,795 —	19,095,900 —	444,276 75	10,988,550 —	2,163,308,115 84	46,776,613,418 —

Il Direttore generale del Debito pubblico

GARBAZZI

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21,955,447 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7,724,667 62
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 % annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	17,686,620 35
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza 3.50 0/0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	464,625 —
5	Buoni del tesoro quinquennali creati con le leggi 21 marzo 1912, n. 1911 - 29 dicembre 1912, n. 1362 - 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 864 - 4 gennaio 1914, n. 1 - 16 luglio 1914, n. 683 e decreto legge 19 settembre 1915, n. 1436.	1920	921,320 —
6	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto legge 5 maggio 1916 n. 505	1919 e 1923	199,496,086 25
7	Buoni del tesoro speciali collocati all'estero	—	712,051,392 —
8	Crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al tesoro.	—	419,926,797 —
	Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro		1,380,226,955 22

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, li 26 ottobre 1920.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
Parte I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2,162,797,597 59
Parte II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1,380,226,955 22
Totale generale	3.543.024.552 81

al 30 giugno 1920	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1920 al 30 settembre 1920				Consistenza al 30 settembre 1920	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
796,623,720 74	—	—	—	—	21,955,447 —	796,623,720 74
211.634,728 83	—	—	—	—	7,724,667 62	211,634,728 83
505,332,009 65	—	—	—	—	17,686,620 35	505,332,009 65
13,275,000 —	—	—	—	—	464,625 —	13,275,000 —
23,033,000 —	—	—	—	—	921,320 —	23,033,000 —
3,989,921,725 —	8,880,210 —	(a) 177,604,200 —	—	—	208,376,296 25	4,167,525,925 —
11,867,523,200 —	—	—	—	—	712,051.392 —	11,867,523,200 —
8,398,535,950 —	—	—	—	—	419,926.797 —	8,398,535,950 —
25.805.879,384 22	8,880,210 —	177,604,200 —	—	—	1,389,107,165 22	25,983,483,534 22

Per il Direttore generale del Tesoro
CIRILLO.

GENERALE

al 30 giugno 1920	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1920 al 30 settembre 1920				Consistenza al 30 settembre 1920	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
46,768,506,068 —	954,795 —	19,095,900 —	444,276 75	10,988,550 —	2,163,308,115 84	46,776,613,418 —
25,805,879,334 22	8,880,210 —	177,604.200 —	—	—	1,389,107,165 22	25,983,483,534 22
72,574,385,402 22	9,835,005 —	196,700,100 —	444,276 75	10,988,550 —	3,552,415,281 06	72,760,096,952 22

Aumento di Rendita L. 9,390,728 25

Aumento di capitale L. 185,711,550 —

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale . . . . Rendita L. 1 75 Cap. nom. L. 50 —

2) Rendita e capitale nominale iscritti durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per fare fronte alla sottoscrizione dal VI Prestito nazionale . . Rendita L. 954,795 — Cap. nom. L. 19,095,900 —

3) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione:

V Prestito	Id.	»	1,445 —	»	»	28,900 —
VI Prestito	Id.	»	285,105 —	»	»	5,702,100 —
	Rendita	L.	286,550 —	Cap. nom.	L.	5,731,000 —

4) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	524,708	18,114	28,480	31,389	156,857	759,548
id. al portatore	1,891,531	25,836	85,271	—	10,891,494	12,894,132
id. miste	7,037	29	453	—	—	7,519
Assegni provvisori nominativi	19,565	711	3,446	10,096	—	33,818
id. id. al portatore	1,438	75	430	—	—	1,943
	2,444,279	44,765	118,080	41,485	11,048,351	13,696,960

	Ammontare della rendita					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	130,115,923 —	3,225,743 —	25,709,253 50	32,430,420 —	320,399,880 —	511,891,219 50
id. al portatore	152,352,224 50	1,563,246 —	7,260,911 —	—	1,347,906,085 —	1,509,082,466 50
id. miste	925,851 50	2,172 —	49,728 —	—	—	977,751 50
Assegni provvisori nominativi	24,935 40	873 90	5,831 29	14,540 12	—	46,180 71
id. id. al portatore	1,259 14	91 07	504 66	—	—	1,854 87
	283,420,193 54	4,802,125 97	33,026,228 45	32,444,960 12	1,668,305,965 —	2,021,999,473 08

5) Le iscrizioni al nome vigenti al 30 settembre 1920, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3,50 % netto.	9,349	2,341,675 —	66,905,000 —
id. 3 % netto	231,136	5,309,082 —	176,969,400 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	59	885 —	29,500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	3,032	45,480 —	1,516,000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	80	1,200 —	40,000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	959	14,385 —	479,500 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi.	4,577	68,655 —	2,288,500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	71	894 60	29,820 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni).	4,358	65,370 —	2,179,000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula. .	24,984	1,365,360 —	45,512,000 —
	278,605	9,212,986 60	295,948,720 —

6) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

7) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7,639	1,119,663 —	252,539	10,118,754 —
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	21,860	6,282,940 —	1,150,361	56,170,950 —
-	29,493	7,402,603 —	1,402,900	66,289,704 —

8) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

Annotazioni
per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

a) Aumento per buoni poliennali 5 0[0 alienati durante il 1° trimestre dell'esercizio 1920-921.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 5 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio.

	Media		Media
Parigi	174 08	Berlino	35 05
Londra	97 62	Vienna	—
Svizzera	438 84	Praga	—
Spagna	—	New York	28 12

Oro 387 05

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	66 33	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	67.64	—

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

1. Sono aperte fino a tutto il 20 novembre 1920 le ammissioni alle scuole per allievi sottufficiali che saranno costituite a cura dei comandi di corpo d'armata ed i cui corsi verranno iniziati il 1° dicembre 1920.

Le scuole saranno costituite nelle seguenti sedi:

Torino — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, ferrovieri), compagnie di sussistenza.

Milano — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori), cavalleria.

Verona — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglierie (varie specialità), genio (zappatori, minatori, pontieri e lagunari).

Modena — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da campagna, genio (zappatori), cavalleria.

Genova — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria da costa.

Trieste — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità, esclusa quella da campagna), genio (zappatori).

Firenze — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, telegrafisti, pontieri), compagnie di sanità.

Livorno — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (pesante campale e da costa).

Fano — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità).

Roma — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, ferrovieri, radiotelegrafisti), cavalleria, compagnie di sussistenza.

Napoli — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori, telegrafisti), cavalleria, compagnie di sanità.

Bari — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità).

Catanzaro — per l'arma di fanteria (varie specialità).

Palermo — per l'arma di fanteria (varie specialità), artiglieria (varie specialità), genio (zappatori. telegrafisti).

Cagliari — per l'arma di fanteria (varie specialità).

Il numero degli ammittenti è limitato solo per la cavalleria, in cui non potranno ammettersi più di 50 allievi per ciascun corso, e per la sanità e sussistenza, in cui non potranno ammettersi più di 25 allievi per corso. Coloro che fossero esuberanti al numero prescritto, potranno, ove lo desiderino, essere assegnati ad altre armi e specialità.

2. È in facoltà del Ministero di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo od anche di cambiare la sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

3. Ai corsi suindicati possono essere ammessi dietro loro domanda:

a) le reclute della classe 1901, senza dover assumere speciale ferma per l'ammissione, salvo ad assumere all'atto della promozione a sergente la ferma di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato; qualora al termine del corso non intendes-

sero contrarre la ferma anzidetta, ultimeranno gli obblighi di leva come caporali maggiori e potranno ottenere la nomina a sergente in caso di richiamo alle armi per mobilitazione;

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto o compiano il 18° anno di età entro il 30 novembre 1920 ed assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato.

Le reclute della classe 1901 alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, e che sono state escluse dalla chiamata alle armi delle altre reclute della classe medesima indetta per l'8 novembre corrente, potranno essere ammesse egualmente ai suindicati corsi, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma.

4. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti tutti indistintamente, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per la arma cui aspirano od aver tenuto sempre buona condotta, devono essere provvisti della licenza elementare o di un titolo di studio superiore.

Le reclute della classe 1901 presenteranno la loro domanda, indirizzata al Comando del corpo d'armata, in carta da bollo da lire una, al Comando del distretto di presentazione. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario la presenteranno al Comando del distretto di loro residenza. Le domande dovranno essere presentate non oltre il 20 novembre 1920.

All'atto di tale presentazione i Comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, trattenendo presso il distretto le reclute e licenziando gli aspiranti all'arruolamento volontario, in attesa che il competente corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

5. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti;

Per le reclute della classe 1901:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio;

b) attestato di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, con l'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senza altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del Codice civile.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

6. Il corso normale d'istruzione è di sei mesi e si compie in due periodi consecutivi, uno di quattro mesi e l'altro di due mesi. Al termine del primo periodo gli allievi saranno sottoposti all'esame per la promozione a caporale, e se riconosciuti idonei saranno promossi al detto grado, col quale seguiranno il secondo periodo del corso.

Al termine del secondo periodo saranno sottoposti agli esami di idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi che non risultino idonei ad uno degli esami, saranno ammessi, dopo trascorso un mese, ad un esame di riparazione e per questi militari il primo ed il secondo periodo del corso verranno prolungati di un mese.

Se gli allievi non superano l'esame di riparazione, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e nel caso in cui non avessero ancora concorso alla leva potranno, a loro domanda, essere prosciolti dall'arruolamento volontario.

In caso diverso termineranno la loro ferma presso un corpo come soldati o come caporali.

Dopo aver ottenuto l'idoneità a caporale maggiore, gli allievi saranno destinati a prestare servizio presso i reparti di truppa come caporali ed otterranno la promozione a caporale maggiore dopo due mesi di servizio.

Compiuti altri quattro mesi di servizio presso i reparti di truppa col grado di caporale maggiore, gli allievi dovranno frequentare un corso complementare di un mese dopo il quale otterranno, se idonei nei relativi esami, la dichiarazione d'idoneità a sergente.

Quelli che non conseguissero l'idoneità nel primo esame, potranno essere ammessi ad un esame di riparazione dopo un mese, e non superandolo, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti con le norme di cui sopra.

7. Gli allievi arruolati volontari che siano dichiarati idonei al grado di sergente saranno nominati subito sergenti e in tal caso commuteranno la ferma di tre anni in quella di due anni, compreso il servizio già prestato.

Gli allievi arruolati di leva saranno subito nominati sergenti purchè assumano la ferma di due anni, compreso il servizio già prestato. Qualora non intendano assumere tale ferma presteranno servizio come caporali maggiori nei reparti fino al termine dei loro obblighi di leva e saranno nominati sergenti in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

8. Avvertesi che, in base all'art. 12 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Sottotenente di complemento fanteria nominato sottotenente in servizio attivo permanente:

Fava Guido, anzianità 21 novembre 1914.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Cerillo cav. Carlo, maggiore generale, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio di cui fruì dal 31 agosto 1918 al 30 agosto 1919 deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Tibj cav. Francesco, colonnello fanteria, promosso brigadiere ge-

nerale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Versè cav. Edoardo, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 15 marzo 1920.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Destefani cav. Guido, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Ancona cav. Giuseppe, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 17 agosto 1919.

Ancona cav. Giuseppe, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dall'8 luglio 1920, e richiamato in servizio, con decorrenza assegni dal 16 luglio 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 novembre 1920:

Ficalbi cav. Gino — Besozzi di Carnisio cav. Gustavo — Giglio cav. Silvio — Ragozzino cav. Vincenzo.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, e dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Viansini cav. Edoardo, dal 24 agosto 1920.

Lo Metre cav. Gaetano, dal 24 id.

Porta cav. Emerico, maggiore, accettata la rinunzia del grado dal 16 novembre 1920.

Bompiani patrizio anconitano nobile di Tivoli Guglielmo, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 18 agosto 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Malaguti Gino, capitano, promosso maggiore con anzianità 23 agosto 1917.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 novembre 1920:

Orlandi Alfredo — Campisi Salvatore — Sacchi Mario — Spitale Giuseppe — Berionni Idumeo — Cigliana Guglielmo — Giannininone Mario.

Pitteri Marcello — Catalano Francesco — Ferrari Giacomo — Galeone Romolo — Sanna Giovanni — Galini Pietro — Nasalli Rocca Amedeo.

Anfossi Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 16 novembre 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Cramarossa Augusto, dal 26 agosto 1920 — Barone Pietro, dal 16 agosto 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Di Lorenzo Guglielmo, dal 12 giugno 1920 — Bambagini Guglielmo, dal 18 agosto 1920.

Fornaro Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 19 ottobre 1920.

Visone Antonio, capitano. L'aspettativa di cui al R. decreto 3 giugno dal 10 marzo 1920, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pagani Pietro, capitano già in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, poi trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego. L'aspettativa per infermità temporanea non proveniente da cause di servizio dal 12 settembre 1918 deve intendersi prorogata dal 12 luglio 1919.

De Palma Francesco, capitano. L'anzianità nel grado attuale è portata dal 16 marzo 1918, al 31 ottobre 1917.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Masucci Antonio, dal 9 luglio 1920.

Soragni Antonio, dal 18 agosto 1920.

Moschini Ettore, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 16 novembre 1920.

Castagnoli Renato, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 agosto 1920.

Conti Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 12 agosto 1920.

Mamusi Battista, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 31 luglio 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 31 luglio 1920.

Iasimone Antonio, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Cassar Antonino, tenente, l'anzianità nel grado attuale è stabilita al 1° dicembre 1919, con riserva di anzianità relativa.

L'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei seguenti tenenti è portata dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915:

Baviera Raniero — De Palma Francesco — Cecconi Giorgio — Stella Nicola — Mattioli Umberto — Sibille Sizia Gherardo — Carnecchi Roberto — Landi Attilio — Giordano Michele.

L'anzianità nel grado attuale dei seguenti tenenti è portata dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916:

Baviera Raniero — De Palma Francesco — Cecconi Giorgio — Stella Nicola — Mattioli Umberto — Sibille Sizia Gherardo — Carnesecchi Roberto — Landi Attilio — Giordano Michele.

I seguenti tenenti sono dispensati dal S. A. P. ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Adorni Giberto — Scoppa Antonio.

Fava Guido, sottotenente, promosso tenente con anzianità assoluta 1° febbraio 1916, decorrenza assegni dal 1° marzo 1916 e con riserva d'anzianità relativa.

I sottoindicati sottotenenti di complemento, provenienti degli allievi dei collegi militari, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con azianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 23 dicembre 1918:

Gabrielli Mario.

Con anzianità 8 novembre 1919:

D'Agata Salvatore.

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con l'anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa.

Con anzianità 1° gennaio 1917:

Altea Proto — Di Giovinazzo Giuseppe.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Nuara Salvatore — Bonifacio Angelo — Caminiti Sante.

Con anzianità 1° marzo 1918:

De Paola Vincenzo — Bargone Alfredo — Lenti Nicola

Con anzianità 1° aprile 1918:

Cavro Ferruccio.

Con anzianità 1° settembre 1918:

Bruno Giuseppe.

Con anzianità 1° novembre 1918:

Tentelli Oddone.

Con anzianità 1° febbraio 1919:

Benedetti Gualtiero.

Con anzianità 1° marzo 1919:

Gallaci Alberto.

Con anzianità 1° aprile 1919:

Nastri Giuseppe.

Con anzianità 1° luglio 1919:

Taddei Galliano.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Gonzatti Spartaco, sottotenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 16 novembre 1920.

Nannarelli Angelo, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 gennaio 1920.

Sarti Gino, sottotenente, dispensato dal servizio attivo permanente, ed inscritto col proprio grado e con anzianità 21 settembre 1917, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Asinari Di Bernezzo cav. Demetrio, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 giugno 1918, richiamato in servizio dal 27 aprile 1920, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920.

Segre Lamberto, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Puccio Alberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 4 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 4 febbraio 1920.

Barbarisi Marco Aurelio, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 maggio 1919, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Piccone Alberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ponzi Antonio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 maggio 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 23 marzo 1920.

Malaguti Gino, capitano, trasferito nell'arma di fanteria con anzianità 18 luglio 1915, dal 18 novembre 1917.

Cioli Oscar, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 agosto 1917, richiamato in servizio dal 16 agosto 1919 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Marcello Iacopo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettative per motivi speciali.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Mazzoni cav. Maria Francesco, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio dal 19 ottobre 1920.

Oggero cav. Alfredo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 settembre 1920.

Ferraironi cav. Mario, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 aprile 1920 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Alagia cav. Gaetano, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 settembre 1920.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati, a loro domanda, in servizio dal 1° novembre 1920:

Borelli Umberto — Volpi Giuseppe.

Trucchi Luigi, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 agosto 1920.

Masnini Baldassarre, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per sei mesi dal 25 marzo 1920, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per tutta la durata dell'aspettativa stessa.

Montanari Arturo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provienti da cause di servizio dal 2 settembre 1920.

Ferrari Achille, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 luglio 1920.

Caroni Italo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 settembre 1920.

Manzi Pietro, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 settembre 1920.

Dente Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 settembre 1920.

Bugliarello Alfio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 26 luglio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Gilliberti Pietro, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 14 marzo 1919, richiamato in servizio dal 14 luglio 1919, con decorrenza assegni dal 16 detto.

Moscati Riccardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 22 dicembre 1919, la aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Chiarloni Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 aprile 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1920.

Aguglia Antonino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata per la durata dal 27 dicembre 1919.

Aguglia Antonino, tenente, in aspettativa, richiamato in servizio dal 27 giugno 1920, con decorrenza assegni dal 1° luglio 1920.

Ponticelli Renato, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 26 settembre 1920, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*